

Deliberazione Commissario *ad acta*,
nominato ai sensi della Sentenza T.A.R. Lazio n. 9916/2015,
con i poteri di Giunta e Consiglio Regionale

Approvazione del Piano della Riserva Naturale di Monte Catillo

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali e, in particolare:

- l'art. 44, comma 1 lett. e), con il quale viene istituita la Riserva Naturale di Monte Catillo;
- l'art. 26, comma 4, che disciplina la procedura per l'adozione e l'approvazione del Piano dell'area naturale protetta e, nello specifico, dispone che *"Il piano adottato ai sensi dei commi precedenti è depositato per quaranta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e della Regione. La Giunta regionale provvede, con apposito avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale, a dare notizia dell'avvenuto deposito e del relativo periodo. Durante questo periodo chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni scritte all'ente di gestione, il quale esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale. Entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, previo esame congiunto della sezione aree naturali protette e della sezione prima del CTCR, propone al Consiglio regionale, l'approvazione del piano, apportando eventuali modifiche ed integrazioni e pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute"*;

Considerato che, in attuazione di quanto sopra richiamato, il Consiglio Provinciale di Roma, con Deliberazione 20 aprile 2006, n. 126, ha adottato il Piano, il Regolamento e il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale della Riserva Naturale di Monte Catillo costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborato grafico 1 - Inquadramento territoriale - Descrizione dell'area;
- Elaborato grafico 2 - Zonizzazione;
- Elaborato normativo 1 - Relazione;
- Elaborato normativo 2 - Norme Tecniche di Attuazione;
- Elaborato normativo 3 - Regolamento;
- Criteri generali per la redazione dei Programmi Pluriennali di Promozione Economica e Sociale delle Riserve Naturali Regionali del Lazio, nella Provincia di Roma;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito del Piano sul quotidiano "La Repubblica" dell'11 gennaio 2007;

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma 19 novembre 2010, n. 50 è stato adottato il Piano controdedotto composto dai seguenti elaborati:

- Elaborati normativi - Relazione;
- Elaborati normativi - Norme Tecniche di Attuazione;



- Allegato A - Rappresentazione cartografica delle osservazioni;
- Allegato B - Rappresentazione cartografica delle osservazioni - Approfondimenti;
- Allegato BI - Rappresentazione cartografica delle osservazioni integrative - Approfondimenti;
- Tav. 1 - Inquadramento territoriale;
- Tav. 2 - Confronto perimetri;
- Tav. 3.1 - Proprietà pubbliche e private;
- Tav. 3.2 - Proprietà pubbliche e private;
- Tav. 4.1 - Articolazione in zone;
- Tav. 4.2 - Articolazione in zone;
- Tav. 5 - Aree contigue;
- Tav. 6 - Sistema dell'accessibilità e dei percorsi;
- Tav. 7 - Interventi - Riqualificazione, fruizione e Piani Unitari Attuativi;

Visto il ricorso n. 2505/2012 proposto dal Consorzio Reali s.r.l. contro la Regione Lazio e il Comune di Tivoli avverso il silenzio e/o l'inerzia serbati dalle pubbliche amministrazioni competenti nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano della Riserva Naturale di Monte Catillo;

Preso atto dell'esito dei procedimenti giurisdizionali in merito al ricorso *de quo* e, in particolare, della Sentenza T.A.R. 1877/2014, con la quale viene nominato Commissario *ad acta* il Presidente della Regione Lazio, al fine di provvedere *"all'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari e all'adozione del predetto Piano ai fini della sua definitiva approvazione da parte dei competenti organi collegiali di direzione politica, avvalendosi degli Uffici regionali e delle altre competenze tecniche ritenute necessarie, anche in deroga all'iter istruttorio ed alle competenze previsti dalle vigenti norme"*;

Considerato che con Atto di Organizzazione 18 novembre 2014, n. G16568, la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative ha istituito un gruppo tecnico con l'obiettivo di predisporre un documento istruttorio a supporto dei propri adempimenti amministrativi necessari per l'approvazione del Piano della Riserva Naturale di Monte Catillo ed esaminato il documento finale, trasmesso alla Direzione medesima con nota del 15 giugno 2015, prot. n. 321634;

Vista l'Ordinanza T.A.R. Lazio Sezione II bis n. 9916/2015 sul ricorso di cui trattasi, proposto dal Consorzio Reali s.r.l. contro la Regione Lazio e il Comune di Tivoli, emessa in Camera di Consiglio, con la quale, preso atto *"che il Presidente della Regione Lazio (...) non ha – ancora – provveduto a definire il procedimento di approvazione del Piano"* in oggetto si dispone, al fine di portare *"ad esecuzione il procedimento de quo"*, la nomina, quale nuovo Commissario *ad acta*, del Prefetto di Roma perché provveda all'esecuzione del giudicato di cui sopra *"entro il termine di giorni 120 (centoventi) giorni dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza"*;

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Roma 7 agosto 2015, n. 220460, notificato in data 8 agosto 2015, con il quale lo scrivente è stato nominato Commissario *ad acta* per l'esecuzione delle Sentenze T.A.R.



Lazio 1877/2014 e T.A.R. Lazio 9916/2015;

Esaminato il documento istruttorio redatto dal citato gruppo tecnico, anche in considerazione dei chiarimenti evidenziati in merito alle sopraggiunte modifiche normative di settore vigenti;

Considerato, inoltre, che l'area della Riserva Naturale Monte Catillo è sottoposta ai seguenti vincoli:

- vincolo derivante dalla definizione di area boscata, secondo i principi disposti dalla normativa sul paesaggio, ovvero il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (artt. 142, comma 1 lett. f, e 145, comma 3) e la Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii, come definito nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.);
- vincolo paesaggistico riguardante gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. c) e d), derivante dal Decreto Ministeriale 22 maggio 1985 - Monti Lucretili (dichiarazione), dal Decreto Ministeriale 21 giugno 1988 - Monti Lucretili (rettifica), dalla Deliberazione Giunta Regionale 16 giugno 1987, n. 3308 - Monti Lucretili.

Esaminate le osservazioni al Piano pervenute all'Amministrazione Provinciale di Roma, in relazione alle quali è stata adottata, in data 26 novembre 2015, con protocollo n. 652674/03/53, la pronuncia prescritta dalla L.R. n. 29/1997, anche ai fini delle determinazioni adottate nel presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di procedere, sulla base della normativa citata e con i poteri conferiti dalle citate decisioni giurisdizionali, alla ulteriore adozione del Piano della Riserva Naturale di Monte Catillo - di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma 19 novembre 2010, n. 50, e alla conseguente approvazione

- composto dalla seguente documentazione:

Allegato I - Elaborati di Piano

- Elaborati normativi - Relazione;
- Elaborati normativi - Norme Tecniche di Attuazione;
- Allegato A - Rappresentazione cartografica delle osservazioni;
- Allegato B - Rappresentazione cartografica delle osservazioni - Approfondimenti;
- Allegato B1 - Rappresentazione cartografica delle osservazioni integrative - Approfondimenti;
- Parere alle osservazioni;
- Parere alle osservazioni integrative;
- Elaborato grafico n. 1 - Inquadramento territoriale - Descrizione dell'area;
- Elaborato grafico n. 2 - Confronto perimetro (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 3.1 - Carta delle proprietà pubbliche e private (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 3.2 - Carta delle proprietà pubbliche e private (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 4.1 - Articolazione in zone (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 4.2 - Articolazione in zone (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 5 - Aree contigue proposta (scala 1:10.000);



- Elaborato grafico n. 6 - Sistema dell'accessibilità e dei percorsi (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 7 - Interventi di riqualificazione - fruizione e Piani Unitari Attuativi (scala 1:10.000);

Allegato 2 - Modifiche ed integrazioni delle Norme Tecniche di Attuazione

Art. 7.1 - Zona A

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono necessariamente essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, pertanto:

- 1 - eliminare il comma 5 dalle parole "l'accesso è prevalentemente interdetto" fino alle parole "abbandonare il percorso";
- 2 - dopo l'ultimo comma inserire il seguente: "All'interno della zona A è vietato l'esercizio di ogni attività agro-silvo-pastorale, fatta eccezione per gli interventi, preventivamente assentiti dall'Ente di Gestione, aventi finalità di ricerca e studio nonché di salvaguardia della pubblica incolumità e la prevenzione e recupero di fenomeni di dissesto e/o degrado".

Art. 7.2 - Zona B

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi e lo sviluppo delle attività ricomprese nella zona B devono essere necessariamente compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7, oltreché dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii. e, pertanto:

- 1 - dopo il comma 2 inserire il 2 bis: "L'azione di tutela assume carattere rilevante nelle aree coperte da vegetazione naturale o da quelle di valore storico-paesistico, prevedendo, laddove necessario, le attività di mantenimento e recupero ambientale autorizzate o promosse dall'Ente di Gestione. Per quanto riguarda i coltivi abbandonati, all'interno di questi ultimi, sono soggette a tutela le aree a ricolonizzazione con vegetazione spontanea autoctona secondo la vigente normativa forestale";
- 2 - al comma 5 sostituire il terzo punto dalle parole "le attività agro-silvo-pastorali" fino alle parole "per alimentazione degli animali" con il seguente: "Le attività silvo-pastorali eseguite in attuazione a piani di gestione ed assestamento forestale o comunque denominati e a piani di assestamento e utilizzo dei pascoli. In assenza dei suddetti strumenti, obbligatori per le proprietà pubbliche, le attività di gestione dei boschi e dei pascoli dovranno essere disciplinate ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7. È vietata ogni trasformazione delle aree classificate bosco o aree assimilate ad altra forma d'uso. Nelle formazioni boschive in corso di abbandono colturale, aventi oltrepassato le soglie di invecchiamento di cui all'art. 41 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7, dovranno essere assecondate le dinamiche evolutive promuovendo la conversione della forma di governo in direzione di strutture di maggiore complessità (alto fusto). Il ripristino dei cedui invecchiati è consentito esclusivamente nei casi disciplinati dall'art. 38 della Legge Regionale 28 ottobre



2002, n. 39 e ss.mm.ii. e artt. 15 e 41 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7”;

3 - eliminare il comma 8 dalle parole “Eventuali nuove opere” fino alle parole “impatto ambientale”;

4 - al comma 9 dopo le parole “interventi di adeguamento igienico-sanitario e strutturali del patrimonio edilizio” inserire la parola “legittimamente”;

5 - dopo l'ultimo comma inserire il seguente: “L'Ente di Gestione promuove l'adozione dei metodi di agricoltura biologica, sia con specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli sia con specifiche attività per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche”.

Art. 7.3 - Zona C

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi e lo sviluppo delle attività ricomprese nella zona C devono essere necessariamente compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii. nonché dalla normativa di settore vigente e, pertanto:

1 - al comma 7 dopo le parole “necessari per l'uso previsto.” inserire le parole “, nel rispetto della normativa attualmente vigente.”;

2 - eliminare il comma 8 dalle parole “Per l'esecuzione degli interventi sopraindicati” alle parole “di specie arboree autoctone”, e sostituire con il seguente: “Ripristini, restauri e riqualificazioni di ambienti naturali e seminaturali vanno attuati prioritariamente attraverso interventi mirati alla ricostituzione spontanea della vegetazione. Per la messa a dimora di piante dovranno essere impiegate specie vegetali autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive. Gli interventi di consolidamento di scarpate e versanti acclivi dovranno essere effettuati tramite tecniche di ingegneria naturalistica”;

3 - dopo il comma 8 inserire il comma 9: “All'interno della zona C sono consentiti gli interventi strutturali previsti dai Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.), secondo quanto disciplinato ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii. e dall'art. 57 della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii.”;

4 - dopo il comma 9 inserire il comma 10: “Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999. È consentita la raccolta dei prodotti naturali secondo le norme vigenti nella Regione Lazio e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Riserva. L'Ente di Gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica mediante specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli e mediante specifiche attività, per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche”;

5 - dopo il comma 10 inserire il comma 11: “Le attività silvo-pastorali, per quanto riguarda gli ambiti tutelati dalla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e ss.mm.ii., dovranno essere disciplinate in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7”.

Art. 7.4 - Zona D



Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi specifici per la zona D sono realizzati nel Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, nel rispetto delle finalità dell'area naturale protetta e della disciplina prevista all'interno del Piano e del Regolamento e, pertanto:

- 1 - eliminare il comma 4 dalle parole "Tutte le attività previste" fino alle parole "degli interventi previsti.";
- 2 - eliminare il comma 6 dalle parole "Sono consentiti:" fino alle parole "aree antropizzate", e sostituire con il seguente: "Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e sagoma. Sono altresì consentiti ampliamenti del patrimonio edilizio legittimamente esistente, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente";
- 3 - eliminare il comma 7 dalle parole "La possibilità edificatoria" fino alle parole "finalità del Parco.";
- 4 - eliminare il comma 8 dalle parole "Sono fatti salvi" fino alle parole "delle presenti norme.";
- 5 - dopo il comma 10 inserire il comma 11: "Le attività silvo-pastorali nonché ogni altra attività a carico di ambiti tutelati dalla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e ss.mm.ii. sono disciplinate ai sensi del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7".

Art. 7.5 - Attività consentite e senza preventivo nulla osta

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto l'ammissibilità di attività senza rilascio di nulla osta non è prevista dalla normativa vigente in materia e, pertanto:

- 1 - eliminare l'articolo dalle parole "Per le zone" fino alle parole "nulla osta".

Art. 7.6 - Ambiti di intervento

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli ambiti di intervento previsti risultano generici e non specificatamente localizzati e normati in specifiche destinazioni d'uso e, pertanto:

- 1 - eliminare l'articolo dalle parole "Il Piano di Assetto" fino alle parole "aree di parcheggio, ecc.)".

Art. 9.2 - Gli accessi alla Riserva Naturale

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto la genericità dell'articolo non permette di definire la destinazione d'uso delle aree adibite a parcheggi e, quindi, di normarle in maniera specifica e, pertanto:

- 1- dopo l'ultimo comma inserire il seguente: "Nella zona D è consentita la realizzazione di parcheggi a raso, previa valutazione dell'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali opere dovranno essere realizzate in materiali che consentano l'impermeabilità e con le soluzioni tecniche idonee per evitare lo sversamento di olii nel terreno. Le schermature verdi circostanti il parcheggio devono essere realizzate utilizzando le specie autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive, secondo le prescrizioni dell'Ente di Gestione. Le attrezzature devono essere realizzate con materiali antinfortunistici ed eco-compatibili. È altresì consentita l'installazione di tabelloni, bacheche informative e giochi finalizzati all'educazione ambientale. Le aree potranno essere recintate con staccionate in legno e segnalate con cartelli. Gli arredi e le strutture permanenti in legno



devono essere realizzati con legname proveniente da foreste gestite secondo standard sostenibili, ovvero deve essere materiale munito di certificazione F.S.C. (*Forestry Stewardship Council*) oppure P.E.F.C. (*Pan European Forest Certification*). Gli interventi, oltre alla stretta osservanza della normativa specifica per l'abbattimento delle barriere architettoniche, devono favorire, con soluzioni avanzate, la massima fruibilità da parte dei diversamente abili e prevedere, se vi sono le condizioni, percorsi appositamente a loro dedicati. Tutti gli interventi devono essere realizzati in modo da limitare l'impatto visivo e paesaggistico".

Art. 9.4 - Sistema della viabilità

Si ritiene opportuno procedere a modifica, al fine di definire gli interventi consentiti nel sistema sentieristico e, pertanto:

1- dopo l'ultimo comma inserire il seguente: "Per il sistema sentieristico e viario esistente (percorsi carrabili e pedonali/ciclabili) sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento dei tracciati viari e dei percorsi pedonali e/o ciclabili esistenti, in relazione alle diverse caratteristiche paesaggistiche e colturali dell'area in oggetto. Deve essere prevista la realizzazione sia di interventi compensativi di ripristino e recupero ambientale, sia di opere volte a mitigare l'impatto ambientale anche mediante l'uso di materiali eco-compatibili. All'inizio dei tracciati o dove necessario devono essere apposte tabelle con le indicazioni e informazioni sulla percorribilità dei tracciati, la loro lunghezza o le modalità di accesso previste. Tali opere devono comunque garantire la tutela dei valori naturalistici ed essere realizzate adottando tutte le misure atte a ridurre gli impatti ambientali, luminosi, visivi e acustici in fase di intervento. Gli adeguamenti relativi alla viabilità ciclabile devono essere volti, oltre che al rispetto delle disposizioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, anche ad incentivare la fruizione della Riserva Naturale da parte dei diversamente abili. Nei tratti di strada a traffico libero o regolamentato potranno essere eseguiti lavori di sistemazione del fondo, con l'utilizzo di pavimentazioni in terra stabilizzata o leganti di colore naturale e con esclusione di sostanze bituminose, mentre sarà consentito il ripristino e la manutenzione delle pavimentazioni esistenti. Tutta la rete della viabilità interna, le strade alzaie e i sentieri esistenti potranno essere utilizzati per la visita della Riserva Naturale e per realizzare circuiti escursionistici pedonali e percorsi segnalati o attrezzati, in modo da garantire la continuità di fruizione nell'area naturale protetta. Potranno essere realizzate le opere necessarie alla percorribilità dei sentieri, quali ripulitura da rami e vegetazione, tabellazione, segnalazione con vernici, ripristino o sistemazione del fondo con metodi e materiali naturali per il superamento di pendenze, buche, fossi, piccoli attraversamenti in legno per corsi d'acqua e, nel caso di tracciati destinati a percorsi ciclabili o a sentieri per disabili, potranno essere realizzate pavimentazioni in leganti e terra stabilizzata ottenuta mescolando ai componenti ordinari un quantitativo di terreno naturale locale sufficiente ad assicurare una colorazione bruno chiaro, adatta all'ambiente. Si fa divieto di realizzare nuovi tracciati, ad eccezione di comprovati motivi di pubblica sicurezza e/o incolumità. Non potranno essere apportate modifiche ai tracciati esistenti, alle larghezze, sezioni e profili, né tagli di vegetazione oltre quelli indispensabili alla ripulitura e ripristino del tracciato



originario. L'affluenza e la percorribilità dei tracciati viari relativi ai percorsi di crinale, di impluvio e di fondovalle, caratterizzati da attraversamenti di grande valore naturalistico e paesaggistico, sono regolamentate dall'Ente di Gestione previ accordi con il Comune competente per territorio. L'Ente di Gestione può attivare forme di regolamentazione della viabilità carrabile e potrà rilasciare apposite autorizzazioni in deroga alle eventuali restrizioni. Tali opere sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione”.

Art. 10 - Disposizioni relative alle acque e ai sistemi idrologici

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono necessariamente essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. nonché con la normativa di settore vigente e, pertanto:

- 1- Sostituire la rubrica con: **“Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque e norme relative ai corsi d’acqua”**.
- 2- Sostituire il testo dell'articolo, dalle parole “Le acque” fino alle parole “demaniale di concessione” con il seguente:

“Il riconoscimento, la concessione e le verifiche delle captazioni delle acque sorgive, fluenti e sotterranee sono disciplinate dall'art. 164 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. Per tutti i corsi d'acqua soggetti a vincolo è fatto divieto di procedere all'intubazione. È fatto divieto di procedere all'intubazione di corsi d'acqua vincolati ma di rilevanza secondaria, salvo che per tratti inferiori a 20 m; tale intervento non è ripetibile a distanze inferiori a 300 mt. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di approvazione del presente Piano. Al fine di salvaguardare l'integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nelle fasce di rispetto di 150 m dalla sponda o dal piede dell'argine dei fiumi, torrenti e dei corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e nella fascia di rispetto di 50 m dalla sponda o dal piede dell'argine di canali e collettori artificiali, è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi, con la conservazione della vegetazione ripariale esistente, salvo gli interventi specificatamente previsti dalla normativa vigente in materia. In particolare, sono vietati, salvo che non siano espressamente prescritti dagli enti competenti per finalità di difesa del suolo, gli interventi che prevedano:

- chiusura, intubazioni e copertura di corsi d'acqua;
- qualsiasi attività estrattiva;
- sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti (muri di sostegno, briglie, traverse);
- rivestimenti di alvei e di sponde fluviali;
- rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde.

Sono consentite le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente nonché le opere strettamente



necessarie per l'utilizzazione produttiva delle acque, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti.

Le opere di bonifica, indispensabili alla funzionalità idraulica, sono soggette a nulla osta rilasciato dall'Ente di Gestione.

Sono consentiti pertanto interventi di rimozione dei rifiuti solidi da alveo e rive con conferimento a discarica, interventi di risagomatura degli argini, ove indispensabili, realizzati con metodi di ingegneria naturalistica, interventi di ripristino ambientale finalizzati alla ricostituzione della vegetazione umida e dei punti di collegamento verdi.

Nel caso in cui, per eventi calamitosi eccezionali o per la presenza di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso, al momento dell'inizio delle opere, all'Ente di Gestione ed a presentare successivamente un progetto che dimostri l'avvenuta definitiva sistemazione dei luoghi.

Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie e a rete sotterranea, comprese le condotte interrate, sono consentite al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente ovvero prevedere un'adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi.

Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati dalla documentazione di valutazione di compatibilità paesistica nonché da quella di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purché gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizi e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Le opere di ripristino della funzionalità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi degli alvei, devono essere realizzate secondo le previsioni di appositi piani di intervento redatti dalla Regione Lazio.

Nelle aree indicate come sorgenti e cartografate negli elaborati conoscitivi di base nell'ambito degli studi propedeutici al Piano, è fatto obbligo di mantenere lo stato naturale dei luoghi; inoltre, sono vietati la captazione, la chiusura o la copertura della sorgente e il riempimento del bacino.

Nel raggio di 10 mt. dal punto di sorgente è fatto divieto di effettuare i seguenti interventi alla morfologia superficiale: movimenti di terra, drenaggi e canalizzazioni, sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti, risagomatura e rivestimenti di sponde, rettificazioni e modifiche del tracciato naturale della sorgente e del



corso d'acqua e interventi che riducono la superficie permeabile.

È vietata qualsiasi attività che possa influire sulla qualità dell'acqua delle sorgenti o che possa inquinare le falde profonde, come la dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati, l'accumulo e lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o fitofarmaci, la gestione di rifiuti, il deposito di sostanze pericolose, radioattive e di materiali a cielo aperto, il pascolo e la stabulazione del bestiame nei limiti previsti dalle Misure agroambientali del P.S.R.

Nelle aree censite come microaree umide, paludi, stagni e pozze temporanee e/o cartografate negli elaborati conoscitivi di base nell'ambito degli studi propedeutici al Piano, è fatto obbligo di mantenere lo stato naturale dei luoghi; inoltre, vanno mantenute e salvaguardate le essenze vegetali presenti.

In tali aree sono vietati i seguenti interventi alla morfologia superficiale: riempimenti, movimenti di terra, drenaggi e canalizzazioni, sbancamenti, terrazzamenti, sterri, nonché la realizzazione di manufatti, la risagomatura e i rivestimenti di sponde, oltre ad interventi che riducano la superficie permeabile.

È fatto divieto di demolire fontanili ed abbeveratoi.

È vietata la captazione o l'intubazione e la derivazione delle acque degli stessi.

Sono consentiti interventi di restauro di fontanili e abbeveratoi mediante l'uso obbligatorio di materiali in pietra locale, nel rispetto dell'immagine originaria e dei caratteri storico-paesistici del contesto nel quale sono localizzati.

Durante le fasi di restauro e/o di pulizia, la vegetazione acquatica non deve essere rimossa, almeno durante il periodo riproduttivo (gennaio-luglio), per evitare asportazione di uova, larve e specie adulte della fauna autoctona".

Art. 11 - Disposizioni relative alla tutela geologica e idro-geo-morfologica

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. nonché con la normativa di settore vigente e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "Sono vietati" fino alle parole "viabilità esistente".

Art. 12 - Disposizioni relative alla flora, alla vegetazione e alla fauna

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto le disposizioni relative alla flora, alla vegetazione e alla fauna vengono inserite all'interno della normativa specifica afferente alla zona A e alla zona B e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "Le presenti norme" fino alle parole "essenze vegetali".

Art. 13 - Disposizioni relative ai sistemi e agli elementi di interesse storico-culturale e paesaggistico

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. nonché con la normativa di settore vigente e, pertanto:

I - al comma 1 sostituire le parole "ed il Comune" con le parole "e le Autorità preposte";

2 - al comma 2 sostituire le parole "l'Ente locale ed ove necessario con la Soprintendenza competente" con



le parole “e le Autorità preposte”;

3 - eliminare il comma 3 dalle parole “Gli immobili” fino alle parole “in cui ricadono”, e sostituire con il seguente: “Per quanto attiene ai manufatti con carattere storico-artistico, è fatto obbligo, previa autorizzazione degli organi competenti, di salvaguardare e conservare gli edifici nella loro integrità, in modo da garantire lo stretto rapporto che intercorre tra edificio e paesaggio circostante. I manufatti esistenti non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, quindi con una destinazione d'uso tale da non recare pregiudizio alla conservazione o integrità. Si prescrive la conservazione di ogni parte degli edifici che costituiscano testimonianza storica, oltre alla inscindibilità tra unità formale e strutturale degli stessi”;

4 - dopo l'ultimo comma inserire il seguente: “Per i beni archeologici e storico-monumentali sono consentite e agevolate dall'Ente di Gestione, di concerto con le Soprintendenze competenti per territorio, le indagini e le azioni di tutela e conservazione degli stessi, secondo le disposizioni legislative vigenti. In tali casi, il nulla osta dell'Ente di Gestione è finalizzato esclusivamente a verificare la presenza di valori naturalistici da salvaguardare e a definire, in accordo con la Soprintendenza competente, il migliore inserimento degli interventi nel contesto ambientale e per la fruizione dell'area naturale protetta. Le aree oggetto di vincolo monumentale e quelle di interesse archeologico e storico-artistico ricadenti in zone agricole, devono mantenere la stessa destinazione colturale, con esclusione assoluta delle arature profonde, della messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde, della installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di scavo o perforazione anche di modesta entità. È inoltre vietata l'introduzione di elementi estranei alla flora locale”.

Art. 14 - Disposizioni relative alle zone degradate, alle cave e alle discariche

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. nonché con la normativa di settore vigente e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole “Le zone degradate” fino alle parole “fruizione del parco.” e sostituire con il seguente:

“All'interno della Riserva Naturale è vietata l'apertura di nuove cave e di nuove miniere, l'attività di estrazione di risorse ipogee a scopo di utilizzazione nonché l'ampliamento di cave e di miniere esistenti o la ripresa di quelle dismesse o il rinnovo delle concessioni in essere. La bonifica di aree già di uso estrattivo viene prevista mediante interventi di recupero anche con tecniche di ingegneria naturalistica. Ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii., il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani di iniziativa comunale o privata, che oltre a regolare le attività compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali dell'area, prevedono l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali, oltre che dal Piano regionale delle attività estrattive, ai sensi della Legge Regionale 6 dicembre 2004, n. 17 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale 14 aprile 2005, n. 5”.



Art. 15 - Disposizioni relative alle attrezzature pubbliche

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi relativi alla realizzazione delle attrezzature pubbliche devono essere disciplinati mediante opportune e specifiche destinazioni d'uso e/o schede progetto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "L'Ente gestore" fino alle parole "analoghe o consimili".

Art. 16 - Disposizioni relative ai servizi pubblici

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi relativi ai servizi pubblici devono essere disciplinati mediante opportune e specifiche destinazioni d'uso e/o schede progetto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "In prossimità" fino alle parole "raccolta dei rifiuti".

Art. 17 - Cooperazione e intesa tra Enti

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii e, pertanto:

I - dopo l'ultimo comma inserire il seguente:

"L'Ente di Gestione, al fine di assicurare la conservazione e la salvaguardia dei beni di riconosciuto interesse storico-culturale, collabora con le Autorità preposte nel controllo del rispetto della normativa vigente in materia di tutela. L'Ente di Gestione promuove, in collaborazione con tali Autorità, specifici progetti di valorizzazione, anche relativamente a beni non interessati da dispositivi di tutela. In presenza di nuove aree soggette a vincolo o beni meritevoli di tutela, l'Ente di Gestione, in collaborazione con le Autorità competenti, assume le iniziative necessarie per attivare forme di tutela per la loro conservazione e valorizzazione".

Art. 18 - Rapporti con la strumentazione urbanistica

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, pertanto:

1- Sostituire la rubrica con: "**Entrata in vigore del Piano, validità, modifiche e aggiornamento**".

2- Sostituire il testo dell'articolo, dalle parole "Il Piano di Assetto" fino alle parole "più restrittive" con il seguente:

"Ai sensi dell'art. 26 comma 5 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., il Piano è immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni ed i privati dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

L'Ente di Gestione promuove l'aggiornamento del Piano, che ha validità a tempo indeterminato.

Il Piano viene aggiornato almeno ogni 10 anni dalla sua approvazione e comunque secondo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia. Agli aggiornamenti e alle variazioni del Piano si provvede secondo le stesse procedure previste per l'adozione e l'approvazione dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997,



n. 29 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 145 comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., entro il termine stabilito nel Piano Paesaggistico e comunque non oltre 2 anni dalla sua approvazione, l'Ente di Gestione deve conformare il Piano dell'area naturale protetta alle previsioni del Piano Paesaggistico, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dalla pianificazione paesaggistica.

Sono comunque fatti salvi i diritti reali di cui al libro III del Codice Civile, maturati all'entrata in vigore del presente Piano".

Art. 19 - Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (P.P.P.E.S.)

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto gli interventi devono essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "In attuazione" fino alle parole "modalità procedurali." e sostituire con il seguente: "Con il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, disciplinato dall'art. 30 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., l'Ente di Gestione prevede ed organizza le iniziative, in particolare quelle da attuare nelle zone D, di promozione economica e sociale, che possano svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area naturale protetta, al fine di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità locali ed il godimento dei beni della Riserva Naturale da parte di chiunque vi abbia interesse".

Art. 20 - Programma pluriennale di realizzazione di attrezzature, servizi pubblici, viabilità ed opere pubbliche

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto la realizzabilità degli interventi e lo sviluppo delle attività devono necessariamente essere compatibili con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "Sulla base" fino alle parole "finanziaria privata".

Art. 21 - Piano di Gestione e Sistemi di gestione ambientale. Programmi di incentivazione

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto non compatibile con le previsioni normative vigenti in materia di aree naturali protette e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "Per i soggetti" fino alle parole "con il P.P.P.E.S".

Art. 22 - Monitoraggio delle trasformazioni territoriali ed ambientali

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto la procedura di aggiornamento dello strumento di pianificazione deve necessariamente rispettare la disciplina dettata dall'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "Il quadro conoscitivo" fino alle parole "revisione del P.P.P.E.S".

Art. 23 - Validità e aggiornamento del Piano

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto non compatibile con le previsioni normative dettate



dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "Le azioni" fino alle parole "e del Regolamento." e sostituire con il seguente: "L'Ente di Gestione vigila sull'attuazione del Piano e sull'applicazione delle relative norme di attuazione, imposta azioni correttive che non comportino variante sostanziale al Piano, valuta gli effetti, i costi ed i benefici delle prescrizioni e degli interventi, svolge attività di monitoraggio tecnico-economico ed ambientale, sorveglia lo stato di avanzamento dell'esecuzione degli interventi stessi.

L'Ente di Gestione predispone, a cadenza annuale, un rapporto sull'attuazione del Piano, mettendo in evidenza lo stato di avanzamento degli interventi in corso di attuazione, gli effetti di quelli attuati, i risultati dell'attività amministrativa e promozionale svolta nonché ogni altro elemento utile al fine della valutazione dell'efficacia e dei costi delle azioni di tutela.

Le infrazioni alle previsioni ed alle disposizioni del Piano sono disciplinate dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia di danno ambientale.

Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta è sottoposto a preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 28 comma 1 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e in conformità anche a quanto previsto nel Regolamento.

Il nulla osta è teso a verificare la conformità dell'intervento stesso con il Piano e con il Regolamento dell'area naturale protetta.

Sono fatti salvi gli interventi autorizzati sia ai sensi dell'art. 8 comma 9 che ai sensi dell'art. 28 comma 1 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., prima dell'approvazione del presente Piano".

Art. 24 - Norme di salvaguardia

Si ritiene opportuno procedere a modifica, in quanto non ritenuto opportuno nell'ambito di un documento di Piano approvato, vigente sul territorio dell'area naturale protetta e, pertanto:

I - eliminare l'articolo dalle parole "Nelle more" fino alle parole "più restrittive."

Allegato 3 - Modifiche ed integrazioni degli elaborati grafici

Tenuto conto delle modifiche di cui all'Allegato 2 - Modifiche ed integrazioni delle Norme Tecniche di Attuazione, si ritiene necessario adeguare gli elaborati grafici, in coerenza con le previsioni normative dettate dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii. e, pertanto:

- Elaborato grafico n. 1 bis - Inquadramento territoriale - Descrizione dell'area;
- Elaborato grafico n. 2 bis - Confronto perimetro (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 3 bis - Carta delle proprietà pubbliche e private (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 4 bis - Articolazione in zone (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 5 bis - Aree contigue proposta (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 6 bis - Sistema dell'accessibilità e dei percorsi (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 7 bis - Interventi di riqualificazione - fruizione e Piani Unitari Attuativi (scala 1:10.000).

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa, di adottare con i poteri della Giunta Regionale e, contestualmente, di approvare con i poteri del Consiglio Regionale, il Piano della Riserva Naturale di Monte Catillo di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma 19 novembre 2010, n. 50, composto dai seguenti elaborati nonché dalle modifiche ed integrazioni di seguito riportate, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato 1 - Elaborati di Piano

- Elaborati normativi - Relazione;
- Elaborati normativi - Norme Tecniche di Attuazione;
- Allegato A - Rappresentazione cartografica delle osservazioni;
- Allegato B - Rappresentazione cartografica delle osservazioni - Approfondimenti;
- Allegato BI - Rappresentazione cartografica delle osservazioni integrative - Approfondimenti;
- Parere alle osservazioni;
- Parere alle osservazioni integrative;
- Elaborato grafico n. 1 - Inquadramento territoriale - Descrizione dell'area;
- Elaborato grafico n. 2 - Confronto perimetro (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 3.1 - Carta delle proprietà pubbliche e private (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 3.2 - Carta delle proprietà pubbliche e private (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 4.1 - Articolazione in zone (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 4.2 - Articolazione in zone (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 5 - Aree contigue proposta (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 6 - Sistema dell'accessibilità e dei percorsi (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 7 - Interventi di riqualificazione - fruizione e Piani Unitari Attuativi (scala 1:10.000);

Allegato 2 - Modifiche ed integrazioni delle Norme Tecniche di Attuazione**Allegato 3 - Modifiche ed integrazioni degli elaborati grafici**

- Elaborato grafico n. 1bis - Inquadramento territoriale - Descrizione dell'area;
- Elaborato grafico n. 2bis - Confronto perimetro (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 3bis - Carta delle proprietà pubbliche e private (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 4bis - Articolazione in zone (scala 1:5.000);
- Elaborato grafico n. 5bis - Aree contigue proposta (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 6bis - Sistema dell'accessibilità e dei percorsi (scala 1:10.000);
- Elaborato grafico n. 7bis - Interventi di riqualificazione - fruizione e Piani Unitari Attuativi (scala 1:10.000).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.



Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, data del protocollo.

IL VICE PREFETTO

TEDESCHI
Dott. Antonio Tedeschi

A handwritten signature in blue ink is written over the typed name "Dott. Antonio Tedeschi". The signature is cursive and appears to read "Antonio Tedeschi".